



omissis

FASC UVCP prot. n. 1175/2023

(da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Esposto sull'affidamento in concessione, mediante *project financing* ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, del servizio di gestione smart del sistema di mobilità costituito dalle aree di sosta a pagamento e dei servizi accessori ad esse connessi, comprensivi della gestione dei varchi ztl nel Comune di A. - Nota di definizione semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 04.07.2018

Si rappresenta che l'Ufficio, esaminati gli atti relativi alla segnalazione prot. ANAC n. 6749 del 25.01.2023, trasmette la presente nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 04.07.2018.

Ritenuto in fatto e in diritto

In data 25.01.2023 è stato acquisito al protocollo n. 6749 dell'Autorità un esposto in cui il Presidente della Commissione Bilancio del comune di A. ha segnalato il perdurare di presunte criticità nella procedura di affidamento in oggetto.

Ed invero, secondo l'esponente, la mancata modifica sostanziale, da parte del Comune, dell'art. 24 (Canone e corrispettivi) della Convenzione relativa alla procedura in esame, a seguito dei rilievi espressi dall'Autorità nella nota di definizione prot. ANAC n. 39240 del 14.05.2021 adottata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018, comporterebbe il permanere della criticità relativa alla mancata assunzione del rischio di domanda e di impresa da parte del concessionario.

Inoltre, il segnalante ha evidenziato un'incongruenza tra le modalità di calcolo del corrispettivo da corrispondere al concessionario previste nel revisionato art. 24 della Convenzione e la previsione, nella delibera giunta n. 173 del 9.09.2021, di una somma di € 625.901,00 annui (tetto massimo) da riconoscere al concessionario a titolo di apporto economico per la gestione dei servizi e delle attività contemplati nel progetto.

Infine, nell'esposto in esame si segnala la mancata approvazione, da parte del competente Consiglio comunale, degli atti e documenti (convenzione revisionata, nuovo PEF, progetto modificato, nulla osta per



dichiarazione di fattibilità della proposta di partenariato) adottati a seguito dei rilievi dell'Autorità di cui alla citata nota di definizione prot. ANAC n. 39240/2021.

Al fine di valutare la sussistenza di ulteriori margini di intervento dell'Autorità sono state richieste informazioni all'Amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018, con nota prot. ANAC n. 17999 del 6.03.2023.

Con nota prot. ANAC n. 26113 del 31.03.2023 la stazione appaltante ha riscontrato la richiesta di informazioni prot. ANAC n. 17999/2023, precisando sostanzialmente che con la delibera giuntale n. 173/2021 si è preso atto degli atti di adeguamento della concessione in oggetto ai rilievi contenuti nella nota di definizione ANAC n. 39240/2021 (in particolare, inserimento della matrice dei rischi e modifica dell'art. 25 della convenzione), al fine di una corretta allocazione del rischio di domanda esclusivamente in capo al concessionario. In merito al presunto ulteriore apporto economico di circa € 625.000 riconosciuto al concessionario con la citata delibera n. 173/2021, il Comune di A. ha evidenziato che detto importo *"non trova alcun riscontro fattuale nella documentazione del project formulata dal Proponente, né pertanto indica alcuna somma da riconoscere al Concessionario"* ma rappresenta *"il costo stimato dagli uffici, che avevano analizzato la proposta del Proponente, quale importo che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare annualmente (circa € 44.707) dovuto alla differenza tra gli incassi derivanti dalla sosta rinvenuti nell'anno esaminato, ridotto del canone concessorio annuo (€ 1.850.000,00) e delle spese per i servizi ed attività, ad oggi sostenute dall'Amministrazione, che saranno trasferite in capo al Concessionario[...] Detta stima è stata elaborata dall'Ente per evidenziare l'estrema convenienza della proposta negoziata con il Proponente, rispetto alla loro originaria proposizione (canone concessorio originariamente proposto pari a € 1.300.000,00).*

Con riferimento alle vicende in esame, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare che **la problematica relativa alla mancata allocazione del rischio di domanda in capo al concessionario** nella procedura di affidamento in esame è stata già sottoposta all'attenzione dell'Autorità con l'esposto prot. ANAC n. 89706 presentato dall'Ing. in data 25.11.2020 ed è stata definita con determinazione ANAC n. 39240 del 14.5.2021 adottata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 04.07.2018, in cui sono state evidenziate criticità nell'omessa redazione della matrice dei rischi e nella previsione della clausola contrattuale contenuta nell'art. 25 della Convenzione che rischiava di porre a carico del concedente, anziché del concessionario, il rischio operativo della concessione.

In riscontro alla determinazione ANAC n. 39240/2021, con nota prot. ANAC n. 46596 dell'11.6.2021, il comune di A. ha trasmesso la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, la matrice dei rischi e la nuova versione della convenzione (poi approvata con la delibera giuntale n. 173/2021 oggetto dell'esposto in esame), recante la modifica di talune clausole contrattuali, in particolare dell'art. 25, in senso conformativo alle osservazioni dell'Autorità, la quale, con nota prot. ANAC n. 50376 del 25.06.2021 indirizzata alla stazione appaltante, ha preso atto delle modifiche apportate, raccomandando di verificare la loro coerenza con l'ulteriore documentazione di gara e di valutare l'eventuale incidenza delle modifiche normative in corso di adozione sulla documentazione di gara.



Si precisa che nella nuova versione della convenzione non sono state apportate modifiche sostanziali al contestato art. 24 della Convenzione, relativa ai canoni e ai corrispettivi.

In base a quanto precede, **con riferimento alla criticità segnalata relativa al citato art. 24 della Convenzione** e alla conseguente mancata allocazione del rischio di domanda in capo al concessionario, **non si ravvisano ulteriori margini di intervento**, considerato che l'Autorità si è già pronunciata sulla problematica in esame.

Si evidenzia, inoltre, che **non rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità** la verifica del rispetto del riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta comunale.

Con riferimento invece al profilo di criticità relativo alla previsione, nella delibera giuntale n. 173 del 2021, **di un apporto economico aggiuntivo di circa € 625.000,00 in favore del concessionario**, si evidenzia una divergenza tra i chiarimenti forniti dall'Amministrazione in indirizzo nella citata nota di riscontro prot. ANAC n. 26113/2023, in cui l'importo contestato viene qualificato alla stregua di "mera stima dei costi" e non come somma in favore del concessionario, e quanto espressamente dichiarato nella delibera giuntale n. 173/2021.

Ed invero, al punto 3) delle premesse della citata delibera si legge che "si è dato atto che la proposta prevede un investimento complessivo di € 5.422.604,50 di cui 3.877.509,16 per lavori ed € 79.132,84 per oneri per la sicurezza ed € 1.465.962,50 per somme a disposizione con una durata pari a n. 15 anni di cui 1 anno per lavori e n. 14 per la gestione; Precisando che detto investimento prevede il ricorso a capitali privati a carico del Promotore e l'apporto economico da parte del Comune di A. di € 625.901,00 per n. 14 anni da corrispondere per la gestione dei servizi e le attività di cui al presente progetto, oltre n. 18 ausiliari per il controllo della sosta. Si precisa che la somma di € 625.901,00 annui è pari alla differenza tra tutti gli incassi che verranno realizzati dal concedente per la gestione degli stalli blu a pagamento (corrispettivo per la sosta) e degli stalli gialli (abbonamenti), mentre l'importo annuo di € 1.820.000,00 sarà trattenuto dal comune di A. quale "Corrispettivo Comunale" per la gestione degli stalli, così come indicato nell'art. 24 dello schema della Convenzione".

Diversamente da quanto dichiarato dall'Ente nella citata nota di riscontro prot. ANAC n. 26113/2023, il testo della previsione di cui al punto 3 della delibera n. 173/2021, sembrerebbe in effetti sancire il riconoscimento di un apporto economico a carico del Comune e in favore del concessionario.

Pertanto, si ravvisa la necessità di un intervento correttivo del Comune sulla delibera giuntale in esame n. 173/2021 al fine di meglio esplicitare la volontà dell'Ente di indicare, con la somma di circa € 625.901,00, una mera stima dei costi – e non un apporto economico aggiuntivo in favore del concessionario – che avrebbe dovuto sopportare annualmente, per evidenziare l'estrema convenienza della proposta negoziata con il Proponente.

Tutto ciò rappresentato, l'Ufficio dispone la chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, rilevando una divergenza



tra i chiarimenti forniti dall'Amministrazione in indirizzo nella citata nota di riscontro prot. ANAC n. 26113/2023 in merito all'apporto economico di circa € 625.000,00, e quanto invece espressamente previsto nel punto 3 della delibera giuntale n. 173/2021.

Pertanto, si raccomanda di provvedere, con sollecita urgenza, a un intervento correttivo sul punto 3 del provvedimento in esame n. 173/2021, al fine di meglio esplicitare la volontà del Comune di prevedere, con la somma di circa € 625.901.00, una mera stima dei costi e non un apporto economico aggiuntivo in favore del concessionario.

Si richiede alla stazione appaltante di comunicare le decisioni che intende assumere in merito, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota di definizione.

Il Dirigente

v.lp

Ilario Sorrentino

Atto firmato digitalmente